



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

DECRETO

PROT. N. **3085** REP. N. **11** DEL **22 settembre 2015**

Oggetto: Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna” : articolo 5-bis : applicazione delle sanzioni e definizione delle modalità attuative delle demolizioni.

L'ASSESSORE

- Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la Legge regionale 07.01.1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge regionale 31.10.2007, n. 12 “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
- l’art. 4 comma 4 che prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative per gli sbarramenti di nuova realizzazione:
 - a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
 - b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
 - c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

- l'art. 5 comma 2 che prevede l'applicazione congiunta delle seguenti sanzioni amministrative relative agli sbarramenti esistenti i cui "proprietari o gestori" omettano di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione:
 - a) 5.000,00 euro;
 - b) demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente;

Visto il comma 1 dell'art. 5-bis della stessa legge regionale n. 12/2007 che prevede, per l'applicazione delle richiamate sanzioni amministrative previste dal comma 4 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5, l'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1 Le sanzioni amministrative di cui alla lettera a) e b) del comma 4 dell'articolo 4 della Legge regionale n.12/2007 sono commisurate all'altezza dello sbarramento in rapporto all'altezza massima di 15 metri.

Art. 2 La sanzione amministrativa di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 12/2007 è commisurata al numero delle difformità ritenute gravi, riscontrate nella gestione dello sbarramento rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione, dal Dirigente del Servizio preposto all'applicazione della sanzione.

Art. 3 La sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale n.12/2007, è stabilita nella sanzione pecuniaria fissa di euro 5.000,00 mentre, relativamente alla demolizione delle opere, si procederà con il rispetto delle modalità previste nelle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale 31.10.2007, n.12, art. 31 dell'allegato A;
- b) dal Regio Decreto 25.7.1904, n. 523 e successive modificazioni e integrazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

- c) dal Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n.380 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) dal Decreto legislativo 2.4.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Le sanzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono applicate dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche competente per territorio (già Servizio del Genio Civile) in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5 e 5 comma 3 della legge regionale n. 12/2007.

Le modalità di pagamento delle stesse sanzioni seguono la disposizione dell'art. 32 dell'allegato A della legge regionale 31.10.2007, n.12.

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito telematico dell'amministrazione regionale e nel BURAS.

L'ASSESSORE
Paolo Maninchedda
f.to Paolo Maninchedda